



COMUNE DI RAGALNA

Provincia di Catania Ufficio tecnico
Via Paternò 32 tel 095-7985111 fax 095-7985102

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO ANNO 2010

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n4 del 22/gennaio 2004 ,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale sulle modalità di affidamento di LL.PP. mediante cottimo-appalto, in
conformità al Regolamento tipo approvato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 14/2004;

Visto il regolamento comunale di che trattasi;

Visto l'art. 24 bis della L. 109/94 come introdotto dall'art. 20 della L.R. n.
7/2002 e modificato dall'art. 17 della L.R. n. 7/2003;

Vista la determina n. del con la quale questa Dirigenza ha approvato
l'Albo dei cottimi-appalto anno 2009 composto da n. 134 imprese;

Considerato che il Decreto Presidenziale sopra citato stabilisce che le
domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere
presentate dagli interessati entro il 31 Ottobre di ogni anno;

SI RENDE NOTO

ART. 1

Che questa Amministrazione dovrà aggiornare, per l'anno 2010, l'Albo delle
imprese di fiducia di questo Comune per l'affidamento di opere o lavori
mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della L. 109/94 come
introdotto dall'art. 20 della L.R. n. 7/2002 e modificato dall'art. 17 della L.R. n.
7/2003;

L'Albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per
l'esecuzione di opere o lavori fino a € 150.000,000.

ART. 2

All'Albo sono iscritte le imprese che siano in possesso di attestazione di
qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che
abbiano i seguenti requisiti:

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito
richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del
certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione riduzione
e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la
presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro
prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Si precisa che:

I richiedenti in possesso di qualificazione S.O.A. sono iscritti per tutte le categorie ; I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato dell'Albo Artigiani;

I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dai certificati della C.C.I.A.A. e del registro prefettizio;

I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritti per le categorie risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. per le attività risultanti dai certificati di lavori eseguiti redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D del D.P.R. n. 34/2000 e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito.

ART. 3

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese interessate devono presentare apposita istanza diretta al Sindaco del Comune di Ragalna, via Paterno n 32 L'istanza in plico sigillato e con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: "Richiesta inserimento albo per il cottimo-appalto", deve pervenire entro le ore **12 del giorno 31 Ottobre 2009;**

L'istanza deve essere corredata con i seguenti documenti e certificati:

a)- certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a),

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b),

certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di € 150.000, ridotti del 50%;

-certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei, munito di "NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni". Il NULLA OSTA deve essere rilasciato anche nei confronti dei Direttori Tecnici.

Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale o in copia fotostatica conforme all'originale autenticata da un pubblico ufficiale.

b)-dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412;

Le nuove ditte che, pur essendo ammesse all'albo di che trattasi, non producono in originale o in copia fotostatica conforme all'originale autenticata da un pubblico ufficiale, i certificati di cui all'art.3 punto a),

saranno sospese dall'Albo stesso e non potranno partecipare ai Cottimi appalto anno 2009 fino a quando non produrranno i certificati come richiesti.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 Dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

ART. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Conseguentemente tutte le imprese iscritte con il requisito di cui alla lett. c) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, a pena di esclusione dall'Albo, i certificati di esecuzione lavori di cui all'art. 3 lett. a) ultimo paragrafo, riferiti al quinquennio 2005- 2009.

Tutte le ditte già iscritte ai fini della conferma dell'iscrizione all'Albo dei cottimi appalto anno 2009 dovranno produrre il certificato di iscrizione alla alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei, munito di "NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni". Il NULLA OSTA deve essere rilasciato anche nei confronti dei Direttori Tecnici. Le ditte in possesso di qualificazione S.O.A., se è scaduta, dovranno produrre quella in corso di validità.

I certificati sopra citati dovranno essere prodotti in originale o in copia fotostatica conforme all'originale autenticata da un pubblico ufficiale in caso contrario saranno sospese dall'Albo stesso e non potranno partecipare ai cottimi-appalto anno 2010 fino a quando non Produrranno i certificati come richiesti.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del regolamento.

ART. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

ART. 6

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o

consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto:

dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'iscrizione all'Albo delle imprese richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento e che hanno fatto pervenire istanza nei modi e nei tempi previsti dal presente bando, sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale, che sarà pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg.

Eventuali osservazioni al predetto Albo potranno essere prodotte entro tale termine e su di esse si pronuncerà il Dirigente dell'Ufficio Tecnico.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ragalna.

Ragalna 15/09/2009

Il Responsabile del Servizio .

Geom. Francesco Costanzo